



COMUNE DI LIBRIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Registro

N. 171 DEL 24/10/2024

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Stabilizzazione del personale a tempo determinato e parziale, appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. N. 5/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 (cd. Milleproroghe), convertito in L. 23 Febbraio 2024, n. 18. Approvazione piano assunzionale – anno 2024.

L'anno Duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 17:38 e ss., si è riunita la Giunta Municipale di Librizzi (ME), nella sala delle adunanze della sede comunale, per mezzo di collegamento telematico, previa convocazione urgente disposta dal Sindaco e secondo le modalità di svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica e/o miste, disciplinate con la deliberazione di Giunta Municipale n. 63/2022, nelle persone dei Signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | | Presenti | Assenti |
|----------------------------|-------------------|----------|---------|
| DI BLASI RENATO | Sindaco | X | |
| SIRAGUSANO ANTONINO | V. Sindaco | X | |
| FALSETTI ROSALIA | Assessore | X | |
| CARRA' ALESSANDRO | Assessore | X | |
| GAGLIO TINDARO | Assessore | X | |

Presiede l'Adunanza l'Avv. Renato DI BLASI, nella qualità di Sindaco, in presenza nella sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Irene Maria BUGLISI, in presenza nella sede comunale.

Partecipano gli Assessori, GAGLIO, FALSETTI (in presenza nella sede comunale), CARRA' E SIRAGUSANO (in collegamento telematico).

I partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che la piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Whatsapp.

Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono collegati per mezzo di apparecchiature e sistemi informatici, in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

Accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore o degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.



COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione di G.M. n. R.G. 169 del 17/10/2024

Oggetto: Stabilizzazione del personale a tempo determinato e parziale, appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. n. 5/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 (cd. Milleproroghe), convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18. Approvazione piano assunzionale – anno 2024.

IL SINDACO

RILEVATO, preliminarmente, che:

- Il Comune di Librizzi, con Deliberazione di C.C. n. 4 del 16 Gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);
- Il Consiglio comunale, con Delibera n. 22 del 13 Aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis e ss. TUEL, richiedendo, contestualmente, l'accesso al Fondo di Rotazione, di cui all'art. 243-ter, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Con successiva deliberazione di C.C. n. 30 del 10/11/2022, si è proceduto alla rimodulazione del predetto piano, provvedendo alle rituali trasmissioni di legge nei confronti del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti – sezione regionale Sicilia;
- Il piano di riequilibrio, così come rimodulato, è ancora in corso di istruttoria e approvazione da parte della competente sezione della Corte dei Conti;
- Negli anni successivi al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi delle citate disposizioni legislative, questa Amministrazione ha avviato un percorso di graduale allineamento delle attività amministrativo-contabili, la quale ha condotto all'approvazione, da ultimo, del Rendiconto di Gestione 2022 (Delibera di C.C. n. 02 del 10/01/2024) e del Bilancio di Previsione 2023/2025 (Delibera di C.C. n. 9 del 09/04/2024);

RICHIAMATI:

- l'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 6, commi 1, 3 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art.16, comma 1, legge n. 183 del 2011, e coordinato con il D.lgs 75/2017, che disciplina le situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale;

DATO ATTO che, presso questo Ente, prestano servizio n. 18 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale (h. 24), provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, il cui rapporto è stato prorogato con ordinanze sindacali n. 52 del 31/12/2023, n. 1 del 15/01/2024 e n. 2 del 22/01/2024, n. 4 del

31/01/2024 e, da ultimo, al 31/12/2025, giusta Delibera di G.M. n. 18 del 05/02/2024, in attuazione dell'art. 63, Legge Regionale n. 3/2024, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione procedere, prioritariamente e con urgenza, alla programmazione delle procedure di assunzione dei lavoratori, a tempo determinato e parziale, appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili della Regione Sicilia, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 5/2014, anche nell'ottica di porre fine all'istituto di precariato che vive da oltre vent'anni;

VISTO, in proposito, l'art. 1, comma 6-bis del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 (cd. Milleproroghe), convertito in L. 23 febbraio 2024 n. 18, che testualmente recita *"I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8"*;

VISTA, al riguardo, la Deliberazione di G.M. n. 155 del 17/09/2024, avente ad oggetto: *"Avvio della procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato e parziale, appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. n. 5/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 (cd. Milleproroghe), convertito in L. 23 febbraio 2024 n. 18. Atto di indirizzo"*;

RAVVISATA la necessità di programmare l'assunzione, sulla scorta del predetto e sopravvenuto intervento normativo, per l'anno 2024, mediante stabilizzazione, del personale cd. contrattista in servizio al Comune di Librizzi, al fine di garantire il completamento delle procedure di contrattualizzazione del personale a tempo determinato e parziale appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. n. 5/2014, entro la data ultima del 31/12/2024, nel rispetto delle norme vigenti, garantendo l'ordinato funzionamento dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse;

DATO ATTO che, in virtù del rinnovato quadro normativo scaturito dall'intervento legislativo sopra richiamato, alla stabilizzazione del personale a tempo determinato e parziale si procede in deroga al piano del fabbisogno, circostanza che esime questa Amministrazione dalla necessità di inserire la predetta assunzione nel PTFP 2024-2026, *rectius* sotto-sezione 3.3 del PIAO 2024-2026;

ATTESO che la conclamata condizione di deficitarietà strutturale ex artt. 242 e ss. D.Lgs. 267/2000 in cui versa questo Ente ha imposto, in punto di politiche assunzionali, una serrata azione di contenimento delle spese di personale, oltre all'azzeramento del processo di *turn over*, avendo, nondimeno, sempre tenuto in considerazione e programmato, nel corso degli anni, la stabilizzazione di n. 18 lavoratori titolari di contratto a tempo determinato e part-time, in utilizzo presso questo Ente e iscritti nell'elenco regionale di cui sopra, nella convinzione che la stessa fosse, oltre che doverosa alla luce del quadro normativo regionale, nazionale e europeo di riferimento, del tutto compatibile con le condizioni di bilancio dell'Ente, per le motivazioni di cui si dirà *infra*;

DATO ATTO che:

- ogni ulteriore attività programmatica in materia di personale ha scontato la necessità di garantire il rispetto dei parametri normativi vigenti;
- in particolare, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera d), l'Ente è sottoposto al controllo centrale del Ministero dell'Interno sulla dotazione organica e sulle assunzioni del personale;
- con Delibera di G.M. n. 71 del 05/06/2020, in adempimento di uno specifico obbligo normativo recato dal comma 6, art. 259, D.Lgs. 267/2000, nonché dalla lett. g), comma 8, art. 243-bis, D.Lgs. *cit.*, il Comune di Librizzi ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica, successivamente approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali

(COSFEL) con decisione n. 89 del 23/09/2020, trasmessa a questo Ente giusta nota prot. n. 9399 del 27/10/2020;

VISTA, dunque, la dotazione organica dell'Ente così come rideterminata, la quale si compone di n. 13 posti, di cui n. 12 a tempo pieno ed uno a 27 h, 43 m, per una equivalenza di n. 12,77 posti a tempo pieno, analiticamente descritti dalla tabella che segue:

| CATEGORIA/AREA | Dotazione organica rideterminata |
|----------------------------|---|
| D (Area Funzionari) | 2 (di cui n. 1 a 27h e 43m settimanali) |
| C (Area Istruttori) | 8 |
| B (Area Operatori Esperti) | 2 |
| A (Area Operatori) | 1 |
| TOTALE | 12,77 |

PRESO ATTO dei collocamenti a riposo per sopraggiunto limite d'età, registratisi dal 2020 alla data odierna e, segnatamente:

- N. 3 unità di personale, ex categoria C, tra il 2021 e il 2024
- N. 1 unità di personale, ex categoria D, nell'anno 2024;

ATTESO che l'organigramma del personale dipendente a tempo indeterminato, in forza presso l'Ente, alla luce dei pensionamenti di cui sopra, risulta il seguente:

| CATEGORIA/AREA | POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA | POSTI COPERTI |
|----------------------------|---|---------------|
| D (Area Funzionari) | 2 (di cui n. 1 a 27h e 43m settimanali) | 0 |
| C (Area Istruttori) | 8 | 5 |
| B (Area Operatori Esperti) | 2 | 2 |
| A (Area Operatori) | 1 | 1 |
| TOTALE | 12,77 | 8 |

PRESO ATTO che la spesa del personale, al netto dell'Irap, attualmente in servizio a tempo indeterminato, nell'ambito della dotazione organica rimodulata, alla luce degli intersorsi pensionamenti, si attesta ad €.339.616,30, inferiore alla spesa teorica determinata con la Deliberazione di G. M. n. 71 del 05/06/2020, pari ad €. 395.796,77 (come acclarato con decisione n. 89 del 23/09/2020 COSFEL);

RILEVATO che il precitato comma 6-bis, L.18/2024 consente agli enti locali siciliani di procedere con la stabilizzazione del personale precario, anche in deroga alla dotazione organica e, dunque, in qualità di soprannumerari rispetto a quest'ultima;

DATO ATTO che con Deliberazione di G. M. n. 104 del 05/07/2024, avente ad oggetto "Ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2024", è stata attestata l'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale e/o personale in soprannumero, a norma dell'art. 33, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTE, inoltre:

- la Deliberazione di G.M. n. 50 del 10/04/2024, avente ad oggetto: *“Approvazione Piano della Performance – anno 2024”*;
- la Deliberazione di G.M. n. 166 del 16/10/2024, avente ad oggetto: *“Approvazione Piano Triennale delle azioni positive triennio 2024/2026, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 2006, “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” – Sezione 3.1.1 “Azioni Positive – Obiettivi per il miglioramento della salute di genere” del PIAO 2024-2026”*;

EVIDENZIATO, per le finalità assunzionali di interesse, che:

- il personale in questione assicura e garantisce il funzionamento dei servizi istituzionali fondamentali, essenziali ed indispensabili in quanto, allo stato attuale, presso l’Ente, tenendo in considerazione l’ultimo collocamento a riposo avente decorrenza 01/10/2024, prestano servizio n.8 dipendenti a tempo indeterminato e n. 18 dipendenti a tempo determinato e parziale e, pertanto, gli stessi dipendenti a tempo determinato assicurano, di fatto, l’ordinario svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente;

- per i suindicati lavoratori, rientranti ancora a pieno titolo nella categoria del precariato degli EE.LL., secondo quanto già enunciato in precedenza, in presenza delle riscontrate esigenze organizzative, il Comune di Librizzi ritiene necessario ed opportuno, nell’ambito del rinnovato panorama legislativo, proseguire i processi di stabilizzazione, attivando il regime speciale transitorio con assunzioni a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell’elenco regionale previsto dall’art. 4, comma 6 e comma 8, del D.L. 101/2013 e s.m.i., secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014, nonché, da ultimo, con la L.R. 27/2016, nel testo modificato ed integrato dall’art. 26 della L.R. 8/2018 e dall’art. 22 della L.R. 1/2019;

ATTESO che quest’Amministrazione comunale, conformemente all’indirizzo interpretativo fornito dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con la deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, ritiene che permangano il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dall’Ente, tali da giustificare la stabilizzazione di detto personale titolare di contratto a tempo determinato;

VISTA, dunque, la L.R. n. 27 del 29.12.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 58 del 31.12.2016, recante: *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario ”*, che tra l’altro, prevede:

-Art. 3, comma 6, a norma del quale: *“per le assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n.5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti”*;

-Art. 3, comma 8, come modificato dall’articolo 26, comma 2 della L.R. n. 8/2018, in virtù del quale: *“la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2 , a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma”*;

- Art. 3, comma 10, il quale stabilisce che *“la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015, secondo le seguenti modalità: a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di parte del Fondo di cui all’art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;*

- Art. 3, comma 11 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i, il quale, in particolare, prevede che, in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10, art. 3 della L.R. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed

a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

- Art. 3, comma 21 della L.R. n. 27/2016, che quantifica le risorse destinate a garantire il finanziamento della spesa necessaria per le stabilizzazioni in argomento, a partire dall'anno 2019 e fino al 2038, da iscrivere in un apposito fondo regionale del dipartimento bilancio e tesoro;

VISTA, ancora, la L.R. 08.05.2018, n. 8 ed in particolare l'art. 26 recante: "*Norme per la stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*", norma che ha consentito la prosecuzione dei percorsi di stabilizzazione, già avviati con L.R. n. 27/2016, statuendo, in particolare, con il comma 7 del precitato articolo che "*le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320 non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa di personale propria degli enti locali*";

VISTO l'art. 20, co. 1, del D. lgs 75/2017 e ss.mm.ii., rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", il quale dispone che "*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione [...];

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni";

RILEVATO che tutte le recenti disposizioni normative regionali e nazionali sono state formulate con il preciso obiettivo di garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017, al punto che la menzionata Legge della Regione Siciliana n. 8/2018 ha ritenuto di dover chiarire che, nelle more dell'individuazione degli esuberi del personale provinciale, sono in ogni caso consentiti i percorsi di stabilizzazione;

ATTESO che, dal combinato disposto della L.R. 27/2016 e L.R. n. 8/2018, come poc'anzi esplicitato, emerge la cristallizzazione dell'intero importo necessario a finanziare la stabilizzazione di che trattasi fino al 2038, con espressa previsione dell'applicabilità delle norme in commento anche agli enti in dissesto, in riequilibrio finanziario e strutturalmente deficitari, a suffragio, dunque, del carattere di neutralità della spesa rispetto all'equilibrio finanziario dell'Ente (si veda, in particolare, l'art. 3, comma 11, L.R. 27/2016, già citato);

DATO ATTO che la persistente attualità delle norme menzionate è avvalorata dall'espresso rinvio e richiamo alle stesserecato dal Decreto Assessorile n. 46 del 28 marzo 2024, a firma dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l'Assessore per l'Economia della Regione Sicilia, che ha approvato il riparto provvisorio, per l'anno 2024, dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6, L.R. 18 gennaio 2015, n. 5, trasferimenti che risultano espressamente menzionati dal comma 11, art. 3, L.R. 27/2016, quale forma di copertura integrativa rispetto al fondo regionale di cui all'art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014 e ss.mm.ii.;

RIBADITO, dunque, che il quadro normativo derogatorio - riferito a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico della Regione Siciliana - conferma il totale ed esclusivo finanziamento di dette procedure a carico della Regione, con conseguente esclusione, per gli enti locali interessati, dal rispetto dei limiti di spesa di personale;

PRESO ATTO, dunque, che :

-per la precitata stabilizzazione non verranno utilizzati in alcun modo resti assunzionali cd. ordinari, ma le risorse di cui all'art. 3, L.R. 27/2016 e ss.mm.ii. e art. 26, comma 8, L.R. 8/2018, come analiticamente

indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, con attestazione prot. n. 10308 del 17/10/2024, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- l'autorizzazione di spesa, ai sensi dell'art. 26, comma 8, L.R. 8/2018 viene, dunque, cristallizzata, per il Comune di Librizzi, in €. 366.374,24, di cui €. 314.924,33 per contributo ex art. 30, comma 7, L.R. 5/2014, €. 41.230,52 quale quota complementare vincolata e €. 10.219,39, a carico del contributo ordinario ex art. 6, comma 1 L.R. 5/2014 e ss.mm.ii. e sarà assicurata, fino a tutto l'esercizio 2038, su apposito capitolo del bilancio regionale;

- alla luce di quanto precisato, il piano di riequilibrio approvato non viene, finanziariamente e ai fini di risanamento dell'Ente, minimamente intaccato dalla programmata stabilizzazione (si veda, in proposito, l'allegata attestazione);

CONSIDERATO, dunque, che per quanto attiene ai suddetti dipendenti la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori in dissesto o in riequilibrio finanziario pluriennale per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, a norma del comma 11, art. 3, L.R. 27/2016, già in precedenza citato;

ATTESO che il monte orario è fissato nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 - 24h - (art. 3, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27), fermo restando che tali risorse non incidono sul valore soglia di cui alla spesa del personale ex art. 33 del D.L. n. 34/2019, in quanto si tratta di spesa totalmente etero-finanziata, a valere, in parte, sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in parte, per la quota complementare, a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (art. 3, comma 10, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27), come evincibile dall'allegata attestazione del Responsabile del Settore Finanziario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, della legge di conversione del D.L. n. 104/2020, a partire dal 2021, le assunzioni finanziate da altri soggetti ed effettuate a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dal 14 ottobre, sono considerate "neutralizzate" ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui al D.L. n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

DATO ATTO, inoltre, che il menzionato carattere di neutralità delle spese etero-finanziate destinate alle stabilizzazioni in argomento, trova oggi conferma nel dettato legislativo del comma 6-*bis*, articolo 1, D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 (cd. Milleproroghe), convertito in L. 23 febbraio 2024 n. 18, il quale, oltre a consentire l'assunzione dei dipendenti interessati in posizione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica rideterminata, ne consente la stabilizzazione in deroga al piano del fabbisogno e a tutti i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse regionali a ciò destinate;

ATTESO che:

- sono in corso di predisposizione ed approvazione i documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente (Rendiconto sulla gestione, anno 2023 e Bilancio di Previsione Finanziario, triennio 2024-2026);

- i ritardi nell'approvazione dei precitati documenti sono da imputare all'assenza, già da diversi anni, per avvenuto pensionamento, del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, il cui reperimento, nelle more dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sconta gli importanti limiti operativi in materia assunzionale dettati dalla normativa vigente;

- il Settore Economico-Finanziario è stato – ed è ancora – retto, *ad interim*, dal Sindaco, in accordo alla possibilità concessa dalla normativa nazionale e regionale (art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000 e art. 22 della L.R. 16.12.2008, n. 22);

OSSERVATO che:

- ai sensi della speciale normativa regionale siciliana e del citato art. 1, comma 6-*bis*, le procedure di stabilizzazione, in deroga ai vincoli assunzionali, al piano del fabbisogno del personale e alla dotazione organica prescindono dalle capacità assunzionali ordinarie e dall'approvazione dei documenti di

programmazione ordinari, in quanto la normativa regionale accompagna queste procedure ad un contributo regionale a totale copertura sul monte salari del personale stabilizzato, rendendo l'assunzione finanziariamente neutra per il bilancio comunale;

- le OO. SS e le RSU hanno più volte manifestato la necessità di un avvio delle procedure di stabilizzazione presso il Comune di Librizzi al fine di superare il deprecabile fenomeno del precariato, che si protrae oramai da decenni, ed assicurare al Comune di Librizzi la relativa contribuzione regionale fino al 2038;

- è inderogabilmente necessario pertanto procedere, con urgenza, alla stabilizzazione di tutti i dipendenti precari in servizio presso il Comune di Librizzi, anche al fine di garantire il relativo contributo regionale fino al 2038;

DATO ATTO, in punto di diritto, che la previsione recata dall'art. 9, comma 1, *quinquies*, D.L. 113/2016, convertito, con modificazione, dalla L. n. 160 del 2016, nel vietare alle Amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzione di personale, a qualunque titolo, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti (e fino ad avvenuto adempimento), integra una particolare e specifica ipotesi di vincolo alle assunzioni di personale, vincolo che, nella fattispecie che ci occupa, risulta *formalmente* derogato dalla previsione normativa dettata dal comma 6-bis, L. n. 18/2024 - "*in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa*" - quale applicazione diretta del criterio interpretativo "*lex specialis derogat generali*";

ATTESO che la finalità delle norme limitative della spesa di personale è quella di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio nella loro dimensione locale, nazionale e sovranazionale, obbligo sancito dall'art. 81 della Costituzione;

RITENUTO che gli equilibri di bilancio del Comune di Librizzi, stante la totale neutralità delle spese destinate all'assunzione in argomento, nei termini già esplicitati, non verranno minimamente intaccati dalla programmata stabilizzazione, in quanto rilevanti, in termini di limite di spesa di personale, in quella dell'Ente pubblico finanziatore/Regione (*cf.*, in questo senso, deliberazione Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia n. 111/2012/PAR);

CONSIDERATO ulteriormente che;

- con riferimento alle assunzioni completamente etero-finanziate da risorse espressamente a ciò finalizzate da apposita normativa, il carattere di spesa neutra rispetto agli equilibri di bilancio dell'Ente destinatario ha indotto la Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con Deliberazione n. 89/2023, a ritenere legittimo che i cd. "enti non virtuosi", a norma del comma 2 art. 33 D.L. 34/2019, ovvero con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, possano comunque procedere alle assunzioni la cui spesa non gravi sul bilancio dell'Ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati;

- i giudici contabili, con un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma appena richiamata, alla luce dell'art. 81 Costituzione, hanno affermato che: "*se la finalità del legislatore è, dunque, quella di evitare che un ente pubblico, che ha costruito i propri equilibri di bilancio nel rispetto dei limiti suddetti, possa inopinatamente pregiudicarli attraverso ingiustificati incrementi di spesa del personale, questo rischio non sussiste nella fattispecie in cui la stessa non grava sul bilancio dell'ente, in quanto spesa finanziata da altri soggetti pubblici o privati*";

ACCLARATA, dunque, la natura etero-finanziata delle risorse utilizzabili per la stabilizzazione in argomento, inidonee, in virtù di quanto poc'anzi rappresentato, ad incidere in alcun modo sugli equilibri di bilancio dell'Ente, *sostanzialmente* e alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 6-bis, L. n. 18/2024 in questa sede formulata;

ATTESO, infine, che, stante la natura derogatoria dell'assunzione di che trattasi, risulta ampiamente soddisfatta la condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo quanto stabilito dall'art. 6, D.Lgs. 165/2001 nonché rispettati i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., Legge 296/2006;

PRESO ATTO, a questo punto, che, con la L.R. n. 1 del 22 febbraio 2019, recante conferma del carattere derogatorio delle disposizioni sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali siciliane, all'art. 22, comma 2, è stato chiarito che "*le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui*

all'art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26";

DATO ATTO che l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", espressamente richiamato dal decreto Milleproroghe (D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215 - cd. Milleproroghe -, convertito in L. 23 febbraio 2024 n. 18), in un'ottica di valorizzazione delle professionalità maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione, ha inteso offrire una tutela rispetto a forme di precariato protettive nel tempo, con l'intento, tra le altre cose, di porre un argine alla prassi della reiterazione indiscriminata dei contratti di lavoro a tempo determinato;

RITENUTO, in proposito, che la mancata stabilizzazione del personale precario in servizio presso questo Ente comporterebbe un ulteriore probabile rischio di danno erariale, conseguente alla condanna giudiziale per abuso della contrattualizzazione a termine reiterato per diversi anni;

PRESO ATTO che molti Comuni siciliani in situazioni analoghe sono già stati condannati dal Giudice del Lavoro al pagamento di cospicue somme in favore dei soggetti ricorrenti, con riconoscimento del "*diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione*";

ACCLARATO, dunque, che il mantenimento dei soggetti in "stato di precariato" espone questo Ente ad un rischio serio, concreto e attuale di danno, con evidente aggravio di spesa a carico del bilancio comunale;

VISIONATA, in argomento, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale con plurimi e reiterati pronunciamenti, ha ritenuto contrario al diritto UE il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio, ma permanente e durevole, risultando lo stesso non giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (*ex multis*, da ultimo, CGUE 25 gennaio 2024 C-389/2022);

VISTA la giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alla sentenza della Cass. civ., a SS.UU., n. 15 marzo 2016, n. 5072, la quale ha precisato che l'abusivo ricorso al contratto a termine – ed anzi, più in generale, l'illegittimo ricorso al contratto a termine (c.d. precarizzazione) – è fonte di danno risarcibile per il lavoratore, stabilendo il risarcimento del danno contenuto nella misura fissata dall'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183 (sul criterio di liquidazione del danno euro-unitario, Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 2022, n. 36659; Ord. 17 marzo 2021, n. 7530 e Ord. 29 novembre 2018 – 6 febbraio 2019, n. 3478) e che nel rapporto pubblicistico, ove la conversione non è possibile in presenza di disposizioni imperative, *ex artt. 3 e 97 Cost.*, il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno (un danno c.d. presunto, salva la possibilità di dimostrare un maggior pregiudizio patito), senza necessità di prova alcuna, sollevandolo, pertanto, dall'onere probatorio ai fini dell'indennità risarcitoria;

PRESO ATTO, da ultimo, della decisione della Commissione Europea del 03/10/2024, con la quale l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver posto fine all'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie (direttiva 1999/70/CE del Consiglio); secondo la Commissione, l'Italia non dispone delle norme necessarie per vietare la discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro e l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato;

RAVVISATA, dunque, l'estrema necessità e urgenza di procedere alle programmate assunzioni, anche alla luce del complessivo - e complesso - quadro ordinamentale e giurisprudenziale rappresentato;

CONSIDERATO che dalla ricognizione del personale precario a servizio dell'Ente risultano sussistenti i requisiti e i presupposti di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017, oltre che, si ribadisce, dell'art. 3, L.R. 27/2016, articolo 26 L.R. n. 8/2018 e, dunque, anche dell'art. 22, L.R. 1/2019, necessari alla corretta definizione del processo di stabilizzazione di che trattasi;

VISTI, in merito:

-il parere della Corte dei conti Regione Sicilia n. 174 del 19.11.2019, il quale ammette, per i soggetti di cui alla L.R. 85/95 e L.R. 21/2003, che gli stessi *“posseggono in astratto i requisiti per essere stabilizzati attraverso la speciale procedura di reclutamento di cui all’art. 20, comma 1 D.Lgs. 75/2017”*;

-la Delibera della Corte dei conti Sicilia n. 5/2020, la quale conferma quanto affermato dal parere citato al capoverso precedente;

EVIDENZIATO, pertanto, che il personale cd. contrattista in servizio presso questo Ente, pari a complessive n. 18 unità, risulta articolato, in ordine ai profili contrattuali posseduti, come riportato nella tabella che segue:

| AREA | NR. UNITA’ | MODALITA’ DI ASSUNZIONE | ORARIO SETTIMANALE |
|-------------------|------------|---|--------------------|
| OPERATORI | 08 | STABILIZZAZIONE art. 3 L.R. 27/2016, art. 26 L.R. 8/2018, art. 22, L.R. 1/2019, ART. 1, COMMA 6-BIS, L. 18/2024, ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 75/2017 | 24 h |
| OPERATORI ESPERTI | 03 | “ | 24 h |
| ISTRUTTORI | 07 | “ | 24 h |

VISTO l’art. 63, L.R. n. 3 del 31/01/2024, con il quale la Regione Siciliana ha autorizzato la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere al 31/12/2023 e finanziati fino al 2038 sulla base del comma 8, art. 26, L.R. n.8/2018, fino al 31/12/2025;

VISTA, dunque, la delibera di G. M. n. 18 del 05/02/2024, con la quale in attuazione del dettato legislativo regionale, si è proceduto a prorogare i contratti di diritto privato delle unità di lavoratori a tempo determinato, a servizio di questo Ente;

PRESO ATTO che la spesa per le suddette proroghe, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, è a totale carico della Regione Siciliana e acquista carattere di neutralità per il bilancio degli enti e, ancor di più, per quelli che hanno aderito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ove per espressa previsione normativa l’ammontare delle somme regionali assegnate sia in contributo ordinario sia in contributo straordinario, fino al 2038, non può essere soggetta a riduzione; per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all’art. 6, comma 1 della legge regionale n. 5/2014;

RICHIAMATO, ancora, il comma 6-bis, L. n. 18/2018, normativa che giustifica, oggi, la stabilizzazione del personale interessato, in deroga al piano del fabbisogno e ai vincoli assunzionali, sulla scorta di quanto già in precedenza motivato;

RILEVATO, in ogni caso e ad ulteriore sostegno di quanto sostenuto, che:

- a norma dell’art. 259, comma 10, D.Lgs. 267/2000, *“Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunti a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma”*;
- per quanto la predetta norma rientri nell’alveo delle previsioni dettate per gli enti in dissesto, è giocoforza ammettere – anche solo in applicazione del principio in base al quale *“nel più deve intendersi*

ricompreso il meno” – che la stessa trovi applicazione anche per gli enti aderenti al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, quale è il Comune di Librizzi, considerando la stessa ragione giustificativa del riequilibrio, strumentale, per espressa previsione normativa, ad evitare le più gravose ed invalidanti conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario;

- anche il dato testuale conforta per la predetta interpretazione, atteso che l’art. 243-bis, comma 8, T.U.E.L., prevede già l’applicazione delle norme relative al dissesto, sia pur con riferimento al comma 6;

PRESO ATTO della nota prot. 11532 del 17.04.2024 trasmessa al Comune di Librizzi dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, a firma dell’Assessore Regionale, con la quale si precisa che l’art. 1-comma 6 bis della legge di conversione del D.L. N. 215/2023 (c.d. Milleproroghe) consente l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014, proseguendo il percorso già avviato con precedenti normative e pertanto:

- si invita l’Ente a valutare l’opportunità offerta dal decreto milleproroghe per la stabilizzazione del personale precario, interamente finanziato dalla Regione Siciliana fino al 2038;

- si chiarisce che il contributo regionale continuerà ad essere erogato dalla Regione, anche a seguito dell’assunzione, stante il disposto del comma 21 dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2016;

- si precisa che *“la data ultima entro cui provvedere all’assunzione del personale precario, avente i requisiti della norma, è stata fissata al 31/12/2024”* e che *“tali favorevoli condizioni potrebbero non ripresentarsi in futuro”*;

VISTA, altresì, l’attestazione dell’Assessorato Autonomie Locali trasmessa con nota prot. n. 14679 del 16.09.2024, acquisita al prot. 6294 del 21/06/2024, in cui testualmente si legge *“La procedura di stabilizzazione del personale precario, in servizio presso codesto Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1 comma 65 bis della L. n. 18 del 23 febbraio 2024, trova copertura finanziaria nell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’art. 26 della L.R. n. 8/2028”* e che, pertanto, la procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1 comma 6-bis della Legge n. 18/2024, non arreca maggiori spese sul costo del personale a carico di questo Ente, in quanto verrà effettuata nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall’art. 26 comma 8 della legge regionale 08 maggio 2018, n. 8, storicizzate e riconosciute fino al 2038;

RITENUTO, pertanto, di potere - *rectius*, dovere - procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale del Comune di Librizzi appartenente al c.d. “preariato storico”, prendendo atto della possibilità concessa dalla normativa sopra richiamata, di collocare i dipendenti in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica;

DATO ATTO, in proposito, che:

- la stabilizzazione del personale di cui sopra non incide e non pregiudica gli equilibri di bilancio;

- sono stati rispettati, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, i limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dall’Ordinamento;

- ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 165/2001, non si è proceduto ad alcuna esternalizzazione ad imprese private e/o ad organismi partecipati, di servizi comunali precedentemente gestiti all’interno (in amministrazione diretta con proprio personale);

- è stata attivata la piattaforma per la certificazione dei crediti ex art. 27 D.L. n. 66/2014;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 166 del 16/10/2024 veniva approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2024-2026;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 10/04/2024 veniva approvato il Piano della *Performance* per l’anno 2024;

- è stata verificata, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, l’insussistenza di situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale in servizio;

- come previsto dal D.Lgs. 75/2017, non si procederà al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. mentre verrà previamente attivata la procedura di cui all’art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017;

PRECISATO, ancora, che, per dette figure, il Comune di Librizzi ha diritto al trasferimento del contributo a decorrere dalla data di assunzione e per l'intera durata del rapporto di lavoro da parte del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale vigente in materia; **VISTA** la già citata e allegata nota prot. n. 10308 del 17/10/2024, a firma del Responsabile *pro-tempore* del Settore Economico-Finanziario, attestante la natura etero-finanziata della spesa necessaria all'assunzione in oggetto;

RIBADITA la necessità di procedere alle stabilizzazioni di che trattasi al plurimo fine di:

- scongiurare una grave criticità organizzativa dell'Ente, che si troverebbe nell'impossibilità di assicurare, tra le altre cose, gli stessi servizi essenziali alla cittadinanza, gestiti in via diretta e non esternalizzati (anagrafe, stato civile, elettorale, ufficio segreteria, ufficio personale, ufficio tributi, gestione acquedotto e servizi esterni vari);
- evitare un certo e oneroso contenzioso innanzi al giudice del lavoro, con gravissimi aggravii di spesa, potenzialmente configurabili quale danno erariale, idonei a inficiare, irrimediabilmente e per parecchio tempo, gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- adempiere ad un preciso obbligo di legge, conformemente all'intento legislativo che ha accompagnato i plurimi interventi normativi nazionali e regionali, volti, in modo unanime, al superamento del cd. precariato storico dei lavoratori degli EE.LL. della Regione Sicilia;

DATO ATTO che, a norma dell'articolo 4, comma 5, CCNL del 16.11.2022, Funzioni Locali, per il Triennio 2019-2021, la programmazione dei fabbisogni del personale, della quale questo provvedimento costituisce una *species*, deve essere preventivamente trasmessa alle R.S.U. dell'Ente e alle OO.SS. di categoria territorialmente competenti, per l'esperienza della necessaria informativa sindacale;

ATTESO che deve essere altresì richiesto il necessario parere da parte del Revisore Unico dei Conti, conformemente al disposto dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001;

PRESO ATTO del parere reso dal Revisore Unico dei Conti, verbale n. 4 del 24/10/2024 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10507 del 24/10/2024;

TENUTO CONTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, n.q. di Responsabile del Settore Amministrativo e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

RITENUTO necessario adottare il presente atto alla luce delle intervenute modifiche normative, del complessivo quadro ordinamentale e giurisprudenziale descritto, nonché alla luce delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 259 comma 6 e comma 10;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
- la L.R. n. 8/2018;
- la nota del 05.11.2018 Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: "Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8";
- le circolari ministeriali esplicative e le LL.RR. in materia di superamento del precariato storico;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021
-

SI PROPONE

- 1) **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato che scaturirà dalla presente proposta;
- 2) **DI APPROVARE**, per l'anno 2024, il seguente piano assunzionale, volto alla stabilizzazione, a 24 ore, del personale cd. contrattista, ricompreso nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. n. 5/2014, nella misura di n. 18 unità, e precisamente:

| Inquadramento professionale | Monte orario |
|---|--------------|
| n. 08 da inquadrare nell'Area Operatori (ex categoria A) | 24h |
| n. 03 da inquadrare nell'Area Operatori Esperti (ex categoria B) | 24h |
| n. 07 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex categoria C) | 24h |

- 3) **DI DARE ATTO** che la predetta assunzione mediante stabilizzazione avverrà, a norma dell'art. 1, comma 6-*bis*, L. n. 18/2024 e del comma 10, art. 259 D.Lgs. 267/2000, collocando i dipendenti stabilizzandi in qualità di lavoratori soprannumerari rispetto alla dotazione organica rideterminata con Deliberazione di G. M. n. 71 del 05/06/2020;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che le predette stabilizzazioni del personale interessato:
- sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volto al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno;
 - garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni che questo Ente è tenuto a rendere all'intera cittadinanza;
 - rappresentano procedure inderogabili al fine di garantire l'espletamento di funzioni e servizi essenziali ed assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi istituzionali;
 - le risorse necessarie a tal fine per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, non gravano in alcun modo sul bilancio comunale, in quanto sono a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali, trovando copertura finanziaria sui capitoli 191310, 191301 e 191320 del Bilancio regionale 2024/2026; non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti; la copertura finanziaria degli interventi è assicurata per l'esercizio finanziario 2024 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'art. 6 e al comma 7 dell'art. 30 della Lr. n.5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui alla lett.b), comma 10 dell'art. 3 della Lr. 27/2016, e fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 all'art. 3 della Lr. n.27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per l'esercizio finanziario 2018 (che per il Comune di Librizzi risultano essere pari ad €. 366.374,24);
 - avverranno nel rispetto del monte orario fissato nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 - 24 h - (art. 3, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27), fermo restando che tali risorse non incidono sul valore soglia di cui alla spesa del personale ex art. 33 del D.L. n. 34/2019, in quanto si tratta di spesa totalmente etero-finanziata, a valere, in parte, sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in parte, per la quota complementare, a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (art. 3, comma 10, lett. a) della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27);
- 5) **DI DARE ATTO**, altresì, che, per espressa previsione normativa, la predetta stabilizzazione, riferita a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico della Regione Siciliana, il cui finanziamento è a carico della Regione Siciliana, avverrà, oltre che in sovrannumero


rispetto alla dotazione organica, in deroga “*al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa*”;

- 6) **DI PRECISARE**, in ogni caso, che, stante la neutralità delle risorse utilizzate per far fronte alle programmate assunzioni ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui al D.L. n. 34/2019, risultano ampiamente salvaguardati gli equilibri di bilancio dell’Ente, stante la sostanziale condizione di invarianza del complesso della spesa di personale, secondo quanto stabilito dall’art. 6, D.Lgs. 165/2001 e l’acclarato rispetto dei vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all’art.1, commi 557 e ss., Legge 296/2006;
- 7) **DI DARE ATTO** che le disposizioni nazionali e regionali citate sono dirette al superamento del precariato storico della Regione Sicilia e che “*tali condizioni favorevoli potrebbero non ripresentarsi in futuro*” (nota dell’Assessorato Autonomie Locali prot. n. 11532 del 17 Aprile 2024), con rischio di paralisi dell’attività amministrativa dell’Ente, oltre che di certo contenzioso innanzi al Giudice del Lavoro, anche alla luce della giurisprudenza europea citata in premessa;
- 8) **DI SOTTOPORRE** la presente deliberazione all’esame della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali – COSFEL - operante presso il Ministero dell’Interno, tramite la nuova Piattaforma DAIT, per il relativo provvedimento autorizzatorio, evidenziando l’assoluta necessità dell’Ente di poter continuare a disporre del personale precario, al fine di assicurare l’espletamento delle fondamentali funzioni dell’Ente e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali;
- 9) **DI DARE MANDATO** alla Responsabile del Portale COSFEL/DAIT e ai Responsabili di I° e II° Settore di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti alla deliberazione, ivi compresa la trasmissione dell’istanza al Ministero tramite la menzionata piattaforma telematica;
- 10) **DI RENDERE** immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, L.R. 44/91, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, stante l’estrema urgenza di procedere con la programmata stabilizzazione entro il termine ultimo del 31.12.2024.

Librizzi, 17/10/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo

(Dott.ssa Irene Maria Buglisi)



Il Proponente
Il Sindaco
(Avv. Renato Di Blasi)



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione vengono espressi i relativi pareri come espresso:

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità tecnica** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **FAVOREVOLE**

Librizzi 17/10/2024


Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Amministrativo
[Signature]

Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità contabile** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **FAVOREVOLE**

Librizzi 17/10/2024


Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
[Signature]

Inoltre il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 08.06.1990 n.142, recepito dall'art. 1, comma I, lettera i) della L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.L.vo 267/2000.

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria al:

- | | | | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| 1. Impegno n.: | _____ | Capitolo n.: | _____ |
| 2. Impegno n.: | _____ | Capitolo n.: | _____ |
| 3. Impegno n.: | _____ | Capitolo n.: | _____ |
| 4. Impegno n.: | _____ | Capitolo n.: | _____ |
| 5. Impegno n.: | _____ | Capitolo n.: | _____ |

Librizzi _____

Il Responsabile

COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VERBALE N.4 DEL 24/10/2024

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 169 DEL 17/10/2024 AVENTE AD OGGETTO "STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, APPARTENENTE AL BACINO DEI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILI, RICOMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 30, D.L. N. 5/2014, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 6-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 2023 N. 215 (C.D MILLEPROROGHE), CONVERTITO IN L. 23 FEBBRAIO 2024 N. 18, PIANO ASSUNZIONALE – ANNO 2024".

L'anno 2024, giorno 17 del mese di Ottobre, il sottoscritto La Monica Faro, Revisore unico del Comune di Librizzi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2024, ricevuto a mezzo pec , la richiesta di parere come da oggetto.

Premesso che :

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 16/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art, 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 22 del 13/04/2019, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario, ex art. 243 bis e ss TUEL, richiedendo l'accesso al fondo di rotazione.
- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 30 del 10/01/2022 ha approvato la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Quest'ultimo è ancora in corso di istruttoria e approvazione da parte della competente sezione della Corte dei Conti
- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 2 del 10/01/2024 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2022, e che il Rendiconto 2023 è in corso di approvazione.
- Il Consiglio Comunale, con delibera n. 9 del 09/04/2024 ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025

Dato atto che

- Con delibera G.M. n 71 del 05/06/2020 è stata riapprovata la dotazione organica dell'Ente, successivamente approvata dalla COSFEL (decisione n. 89 del 23/09/2020), che si compone di 12.77 posti a tempo pieno.
- Che per via dei collocamenti a riposo dal 2020 a oggi l'organigramma attuale vede un numero di posti coperti pari a 8.
- Che risultano in servizio presso il Comune di Librizzi n. 18 unità a tempo determinato e parziale provenienti tutti dalle posizioni giuridiche ricomprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R 5/2014, il cui rapporto è stato più volte prorogato con ordinanze sindacali e da ultimo con Delibera G.M. n. 18 del 05/02/2024, in attuazione dell'art 63, legge Regionale n. 3/2024, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare indispensabili servizi per l'amministrazione che altrimenti non sarebbero forniti.

Rilevato che

1. l'Amministrazione intende procedere con urgenza alla stabilizzazione dei precari, per la preminente motivazione sopra esposta, senza tuttavia dimenticare l'attuale condizione di deficitarietà in cui versa l'Ente, art. 242 e ss TUEL, per il quale sono previste rigide soglie ai fini della determinazione della dotazione organica;
2. l'art. 1 comma 6-bis del D.L. N. 215/2023 (cd. Milleproroghe), convertito in Legge n. 18/2024, consente agli enti locali siciliani di procedere con la stabilizzazione del personale

C_E571 - COMUNE DI LIBRIZZI - 1 - 2024-10-24 - 0010507

precario, anche in deroga alla dotazione organica e, dunque, in qualità di soprannumerari rispetto a quest'ultima

Considerato che

- l'impianto normativo deve essere riletto alla luce delle norme speciali regionali in tema di stabilizzazione del personale precario, che impongono procedure di stabilizzazione, quando le stesse si rendono necessarie, prevedendo una copertura quasi integrale sul bilancio regionale del relativo costo fino al 2038.
- Che, dunque, durante la procedura di riequilibrio, i maggiori oneri derivanti dalla stabilizzazione risulterebbero assistiti dall'ampia copertura regionale per un periodo che oltrepassa la durata del piano stesso, e dalla copertura in spesa consolidata già prevista nel piano di Riequilibrio.
- Che ai sensi della speciale normativa regionale siciliana e del citato art.1, comma 6-bis, le procedure di stabilizzazione, in deroga ai vincoli assunzionali, al piano del fabbisogno del personale e alla dotazione organica prescindono dalle capacità assunzionali ordinarie e all'approvazione dei documenti di programmazione ordinari, in quanto la normativa regionale prevede per queste procedure un contributo regionale a totale copertura del monte salari del personale stabilizzato, rendendo l'assunzione finanziariamente neutra per il bilancio comunale.
- Che gli equilibri di bilancio, stante la neutralità delle spese destinate alle assunzioni in questione, non verranno intaccati dalla programmata stabilizzazione
- Che le OO.SS e le RSU hanno più volte manifestato la necessità di un avvio delle procedure di stabilizzazione presso il Comune di Librizzi al fine di superare il precariato storico

Ritenuto, infine, che la mancata stabilizzazione del personale precario, potrebbe comportare anche un ulteriore rischio di danno erariale, conseguente alla condanna giudiziale per abuso alla contrattualizzazione a termine reiterato per anni, con aggravio di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Preso atto della necessità e urgenza di procedere alle programmate assunzioni alla luce delle intervenute modifiche normative, del complessivo quadro ordinamentale, nonché alla luce delle preminenti esigenze funzionali dell'Ente

Visti

- il parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economica finanziaria;
- lo Statuto comunale
- il regolamento di contabilità dell'Ente
- tutte le normative sopra citata

si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

Documento firmato da: LA MONICA FARO In data: 24/10/2024

Il Revisore unico,
Dott. Faro La Monica

C_E571 - COMUNE DI LIBRIZZI - 1 - 2024-10-24 - 0010507



COMUNE DI LIBRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
(SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO)

Prot. n. 10308 del 17/10/2024

OGGETTO: Attestazione per la dimostrazione del rispetto del limite della spesa di personale

Con riferimento alla stabilizzazione, ex art. 1, comma 6-bis, D.L. 30 Dicembre 2023 n. 215, convertito in L. 23 febbraio 2024 n. 18, di n. 18 lavoratori, a tempo determinato e parziale, per complessive 24 ore settimanali, appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili e ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30, D.L. n. 5/2014, il sottoscritto, n.q. di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visti gli atti di ufficio e stante le risultanze dei documenti contabili

ATTESTA

- 1) **CHE** la stabilizzazione in argomento trova integrale copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa recata dalla lett. a) del comma 10, art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dal comma 8, articolo 24 L.R. 08/2018, concristallizzazione dell'intero importo necessario a finanziare le stabilizzazione di che trattasi fino al 2038, per complessivi **€.366.374,24**, così analiticamente ripartiti:
 - quanto a **€. 314.924,33**, per contributo ex art. 30, comma 7, L.R. 5/2014;
 - quanto a **€. 41.230,52**, quale quota complementare vincolata, da garantire ex commi 10, lett. a), 11 e 21, art. 3 L.R. n.27/2016 e comma 7, art. 26 L.R. n.8/2018 - *cfr.* nota Servizio 2, Assessorato Autonomie Locali, Regione Sicilia, n.22353/2023);
 - quanto a **€. 10.219,39**, sulle assegnazioni ordinarie di cui al comma 1 dell'articolo 6, L.R. n. 5/2014 e s.m.i. (comma 11, art. 3, L.R. 27/2016);
- 2) **CHE** la spesa per la stabilizzazione del personale rientra nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 per il personale contrattista, con riferimento al numero di ore dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015;
- 3) **CHE** dalla natura etero-finanziata della programmata stabilizzazione discende:
 - la neutralità delle risorse utilizzate ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui al D.L. n. 34/2019;
 - la neutralità della spesa rispetto agli equilibri di bilancio dell'Ente, essendo la stessa rilevante, in termini di spesa di personale, per l'ente finanziatore (Regione);
 - la compatibilità con le previsioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. , come rimodulato con Delibera di C.C. n. 30 del 10/01/2022 e la sostenibilità della relativa spesa in termini di competenza e di cassa;

- il rispetto dei limiti di compatibilità con il bilancio e le esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, ai sensi del comma 5, art. 89 TUEL;
- il rispetto dei vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art.1, commi 557 e ss., Legge 296/2006.

Librizzi, 17/10/2024

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario



Avv. Renato Di Blasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Di Blasi", written over the typed name.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la legge 08.06.1990, n.142, così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modifiche e modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma I, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 e dall'art. 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge e verificata dal Presidente

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che, unitamente ai pareri su di essa apposti, si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l'opportunità di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'esigenza a provvedere;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


Di rendere, per la causale di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
Avv. Renato Di Blosi

L'ASSESSORE ANZIANO
Pindaro Gaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Irene Maria Buglisi



Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio

Il,
E fino al

L'addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione
E' stata pubblicata Albo Pretorio il giorno _____

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°,
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Dalla residenza Municipale, Li 26/10/2024



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Irene Maria Buglisi